

Allegato "B" alla raccolta n.13.980

S T A T U T O

Norme relative al funzionamento della società

"MEDIPRO FIRENZE S.R.L." SOCIETA' BENEFIT

(Denominazione, Sede, Durata)

Articolo 1 - Denominazione.

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "MEDIPRO FIRENZE S.R.L." SOCIETA' BENEFIT.

Articolo 2 - Sede.

La sede legale della società è stabilita in **Firenze** e potrà essere trasferita a qualsiasi indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle conseguenti comunicazioni all'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

Spetta all'assemblea dei soci la decisione di trasferire la sede legale o quella amministrativa in altro Comune purché sempre nel territorio della Repubblica Italiana, nonché la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire modificare o sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, unità locali comunque denominate.

Articolo 3 - Durata.

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

La società si scioglierà anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 codice civile.

Articolo 4 - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal registro imprese o dal libro soci, ove adottato; è onere del socio comunicare ogni cambiamento del proprio domicilio.

(oggetto sociale)

Articolo 5 - Attività sociale.

In qualità di **Società Benefit**, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo uno, commi 376-384, fermo lo scopo di dividere gli utili, la società nello svolgimento della propria attività intende perseguire anche una o più finalità di beneficio comune. La società, pertanto, si propone di agire in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, ambiente, comunità e altri portatori di interessi quali, in particolare, dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori, finanziatori, investitori e creditori, mediante una gestione volta al bilanciamento tra l'interesse dei soci e quello delle predette categorie di portatori di interesse sulle quali

l'attività sociale può avere un impatto, così da perseguire effetti positivi e ridurre gli effetti negativi della propria attività.

Nei limiti delle inderogabili disposizioni di legge, la società ha per oggetto la prestazione di tutti i servizi necessari per la gestione di uffici e studi professionali ed in particolare:

- il sub-affitto e/o comodato di locali adibiti ad uso professionale;

- servizi amministrativi e di supporto: servizi di segreteria, gestione amministrativa, supporto informatico, gestione documentale, servizi di archiviazione, di corrispondenza, di interpretariato,

- consulenza e servizi professionali: servizi di marketing e comunicazione, altri servizi professionali a favore dei professionisti che collaborano e anche per utenti esterni;

- servizi di pulizia, manutenzione e gestione immobiliare, e altri servizi di supporto;

- l'organizzazione di corsi di formazione professionale, corsi di istruzione, servizi accademici, seminari, studi, convegni e altri programmi formativi, con i relativi servizi annessi;

- la fornitura di personale, specializzato e non, di arredi, macchine per ufficio e macchine per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale, attrezzature elettroniche ed informatiche in genere;

- attività di elaborazione dati, predisposizione di studi e ricerche professionali, organizzazione di corsi di aggiornamento professionale, attività pubblicitaria ai fini di cui sopra;

- attività di gestione bar, caffè, ristoranti, pizzerie, tavole calde, servizi di erogazione di bevande e alimenti finalizzate al servizio dei clienti degli studi professionali;

- commercio al dettaglio di integratori alimentari, cosmetici e prodotti similari, parafarmaci in genere, dispositivi medici e articoli medicali in genere, acidi ialuronici, nel rispetto della normativa vigente e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni; servizi di assistenza domiciliare, supporto agli anziani e disabili.

Specificamente, la società ha per oggetto le seguenti finalità di beneficio comune:

ENVIRONMENTAL

a) la massima attenzione a ridurre i danni ai sistemi naturali e ad evitare sprechi e utilizzi non ottimali di energia o risorse anche attraverso l'attenta selezione di soluzioni, investimenti e forniture che possano contenere e ridurre l'impatto ambientale e i rischi ad esso collegati, limitando sprechi e inefficienze, ad esempio mediante l'utilizzo di prodotti riciclati, adottando e implementando iniziative e pratiche di tutela dell'ambiente e sensibilizzando anche coloro che lavorano nella società o comunque collaborano con

essa.

SOCIAL

b) la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di eventi e corsi di formazione e istruzione, anche gratuiti, per promuovere cultura con particolare riferimento all'innovazione e alla sostenibilità;

c) la collaborazione con organizzazioni non profit e società benefit o "B-Corp certificate" con formule contrattuali agevolate con la logica del "benefit credit".

GOVERNANCE

d) l'implementazione di procedure chiare, formalizzate e definite così da garantire trasparenza di gestione e di funzionamento della società in favore di soci, finanziatori e investitori.

WELFARE AT WORK

e) la ricerca della soddisfazione e del benessere di coloro che lavorano per la società favorendo il bilanciamento della vita lavorativa con le esigenze personali, familiari, sociali e di svago di ciascuno, promuovendo flessibilità e trattamenti differenziati ove necessario per raggiungere una sostanziale parità di trattamento, creando le condizioni per fidelizzare coloro che lavorano nella società e relazioni di qualità;

f) il favore per le diversità e l'inclusione non operando alcuna discriminazione di lingua, religione, Paese, origine, genere, orientamento sessuale, età.

WELFARE AT WORK (specifico)

* il perseguimento del benessere e della crescita personale e professionale delle persone che lavorano presso la società;

* il perseguimento del benessere e della crescita personale e professionale delle persone con cui la società viene in contatto attraverso l'organizzazione di corsi ed eventi, dando loro strumenti e metodologie che non solo ne arricchiscano il bagaglio professionale, ma ne accrescano anche la consapevolezza personale, così da ispirarle ad essere, fare e diventare il meglio di sé;

* la ricerca e lo sviluppo di nuove modalità, strumenti e metodologie che migliorino la qualità della collaborazione tra le persone;

* l'accrescimento e lo sviluppo della cultura della "freedomship": l'abilità nell'esercizio della libertà personale, così da fornire alle persone strumenti per meglio agire e relazionarsi con le altre persone e contribuire al benessere collettivo;

* il supporto ad enti ed associazioni che operano a sostegno e servizio di persone fragili e/o in situazioni di disagio;

* la promozione e la diffusione di modelli e sistemi economici e sociali etici e sostenibili;

* la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni, enti di formazione, associazioni, società e imprenditori il cui scopo sia allineato e sinergico con

quello della società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato.

Il tutto comunque nel rispetto della normativa vigente e comunque con espressa esclusione di ogni attività riservata alle cosiddette "professioni protette", avvalendosi, se del caso, in tali ipotesi, della collaborazione di professionisti iscritti negli appositi albi.

Tutte le citate attività potranno essere svolte in proprio o a mezzo terzi, a favore di committenze private o pubbliche, tanto sul mercato nazionale che su quello estero.

Nei limiti di legge, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie, utili o strumentali al raggiungimento dello oggetto sociale.

Nelle sole ipotesi in cui risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, concedere e ottenere Licenze di sfruttamento commerciale, assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, incluse consorzi, società consortili e reti, aventi oggetto analogo, strumentale, funzionale o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, partecipazione ad iniziative di raccolta fondi crowdfunding o altre fattispecie regolate da norme nazionali o

internazionali, con esclusione comunque di quelle attività ed operazioni che, per disposizione imperativa di legge, sono riservate a specifici tipi di società o ad iscritti in albi ed elenchi oppure che sono comunque oggetto di espressa riserva od autorizzazione ai sensi di legge. Ogni attività potrà essere svolta se consentita e nei limiti inderogabili di legge.

Negli stessi limiti, la società potrà prestare garanzie reali e personali, anche a favore di terzi, e perfezionare contratti di cessione o affitto d'azienda.

(Capitale sociale e quote)

Articolo 6 - Capitale sociale.

Il capitale sociale è fissato in **Euro 32.000,00 (trentaduemila virgola zero zero)** ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art 2468 del codice civile. Possono essere conferiti danaro, beni in natura, crediti e, come previsto dall'art. 2464 c.c., tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le quote di capitale assegnate ai soci per prestazioni d'opera o servizi a favore della società devono essere garantite da fideiussione bancaria o da polizza di assicurazione o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro, se e nei limiti in cui risulti consentito per legge.

Possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti e, ai sensi dell'art. 2468 c.c., possono essere

attribuiti particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. In ipotesi di cessione della quota, sia per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito che per successione a causa di morte, gli eventuali diritti particolari **non** si trasferiscono al cessionario salvo che risulti il consenso di tutti gli altri soci.

L'acquisto da parte della società di beni o crediti di soci o amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'art. 2479; restano esclusi gli acquisti rientranti tra le operazioni correnti effettuate a valori normali.

Articolo 7 - Variazioni del capitale sociale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, e spetterà ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Per l'esercizio di tale diritto ai soci deve essere concesso un termine non inferiore ai trenta giorni, a decorrere dalla data in cui viene ad essi fatta la comunicazione da parte degli amministratori tramite lettera raccomandata A/R.

La delibera di aumento del capitale mediante nuovi

conferimenti potrà prevedere l'offerta delle quote di nuova emissione a terzi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2481 bis c.c..

Qualora sia deliberato un aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, i soci che non vi abbiano consentito avranno diritto di recesso a norma dell'art. 2473 codice civile.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti precedentemente dovuti.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

In tal caso, peraltro, i soci devono essere informati mediante comunicazione individuale inviata al loro domicilio (anche via fax o e-mail) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni.

Le quote di partecipazione sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento della piena proprietà o di altri

diritti reali sulla partecipazione sociale per atto tra vivi, a titolo oneroso, anche senza un corrispettivo in denaro, spetta agli altri soci, in proporzione alle rispettive quote, il diritto di essere preferiti a parità di condizioni (**prelazione**), salvo che gli stessi soci vi abbiano rinunciato per iscritto.

A tal fine, il socio che intende trasferire o costituire diritti reali sulla propria quota di partecipazione, in tutto od in parte, o cedere i diritti di opzione inerenti alla stessa, deve preventivamente offrirla agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nella comunicazione il socio deve indicare le condizioni alle quali intende trasferire la sua quota o parte di essa, con riguardo sia al prezzo che alle modalità e tempi di pagamento, nonché la persona del terzo potenziale acquirente.

Un prezzo in denaro deve essere sempre indicato, anche in caso di trasferimento con corrispettivo diverso dal denaro; in mancanza, il valore in denaro della partecipazione verrà stabilito di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno informarne il socio offerente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, entro venti

giorni dalla data di ricevimento dell'offerta; il diritto di prelazione deve essere esercitato alle medesime condizioni indicate dall'offerente.

La porzione di quota di partecipazione rimasta inoptata potrà essere acquistata dagli altri soci che avranno esercitato l'opzione loro spettante, nelle rispettive proporzioni ed alle medesime condizioni.

Trascorso il termine di cui sopra, il socio potrà trasferire liberamente la quota di partecipazione per la quale non sia stata esercitata la prelazione.

In caso di trasferimento del diritto di usufrutto, spetterà all'usufruttuario il diritto di voto; spetteranno invece al nudo proprietario il diritto di recesso e il diritto di opzione.

(Gradimento) Qualora le quote offerte non vengano acquistate dai soci nell'esercizio del diritto di prelazione, o in ipotesi di trasferimento a titolo gratuito della partecipazione, le stesse potranno essere alienate a favore di soggetti estranei alla società, solo previo gradimento manifestato dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta del capitale, non computando nel quorum la partecipazione del socio intenzionato a cedere la propria quota.

In tal caso, l'assemblea dovrà pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta scritta e stabilirà se consentire o meno il trasferimento della quota, dandone

comunicazione nel suindicato termine al socio che intende alienare la quota stessa. La mancata espressione di un diniego del gradimento nei termini equivale a concessione del gradimento.

Ove il gradimento venga negato senza indicazione del nominativo di altro soggetto gradito ed intenzionato all'acquisto, al socio che intendeva alienare la propria partecipazione spetta il diritto di recesso.

Il gradimento è necessario anche per costituire in usufrutto o sottoporre a pegno le quote sociali.

Articolo 9 - Finanziamenti dei soci.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, con o senza obbligo di rimborso, che si intenderanno a titolo gratuito, infruttiferi di interessi, salvo contraria previsione convenuta per iscritto, sempre nel rispetto della normativa sulla raccolta del risparmio tra il pubblico.

Ove previsto, il rimborso dei finanziamenti suddetti avverrà comunque nel rispetto dell'art. 2467 c.c..

Articolo 10 - Recesso del socio.

Ai soci spetta il diritto di recesso in tutti i casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, entro

trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima.

Il socio che recede ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione ai sensi dell'art. 2473 c.c.

Articolo 11 - Esclusione del socio.

Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, non computando nel quorum la quota del socio la cui esclusione si intende deliberare, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opere o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- acquisisca direttamente o indirettamente azioni o quote di altre società che svolgono attività in diretta concorrenza con quella sociale.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al

quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale della sede su domanda dell'altro.

Articolo 12 - Titoli di debito.

La società potrà emettere titoli di debito.

La decisione di emettere titoli di debito spetta all'assemblea dei soci che ne stabilirà le modalità di emissione con decisione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; le modalità di emissione potranno essere modificate successivamente soltanto con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli.

I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da

investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2483 c.c.

Articolo 13 - Decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, e la determinazione dei relativi compensi;
- c) la nomina e la revoca dell'organo di controllo o del revisore contabile e la determinazione dei relativi compensi;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e la determinazione dei relativi compensi.

Articolo 14 - Diritto di voto

Il diritto di voto spetta ai soci risultanti dal registro imprese oppure iscritti nel libro dei soci ove adottato.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua

partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 15 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

In tali casi l'amministratore unico ovvero il presidente dal consiglio di amministrazione, ovvero uno degli amministratori comunica a tutti i soci ed a tutti gli amministratori non soci, nonché, ove presente all'organo di controllo, il testo della decisione da adottare, fissando un termine, non superiore ad otto giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso alla stessa.

La comunicazione potrà avvenire con qualsiasi mezzo dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione e consenta di conservarne la prova.

Nel caso di comunicazione scritta o di consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito verbale, da inserire nel libro delle decisioni dei soci, da cui dovrà risultare l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione, l'indicazione dei soci favorevoli, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro decisione; copia del verbale deve essere

trasmessa a tutti i soci, agli amministratori ed, ove istituito, ai componenti l'organo di controllo od al revisore.

Le decisioni dei soci assunte mediante consultazione scritta o parere espresso per iscritto sono validamente adottate se riportano il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale ed a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Articolo 16 - Assemblea dei soci.

Nell'ipotesi in cui le decisioni dei soci abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 13 lettere d), e), f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci risultante dal registro imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax, la posta elettronica od altro mezzo similare possono sostituire

la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; in tal caso l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza di prima convocazione non risultasse integrato il quorum costitutivo.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

L'assemblea, se non è stata regolarmente convocata, è comunque validamente costituita se risulta rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti o informati della riunione tutti i componenti l'organo amministrativo e di controllo, ove nominato, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Articolo 17 - Svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Il presidente nomina tra gli intervenuti un segretario, salvo il caso in cui per l'oggetto della delibera il verbale debba essere redatto da Notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure da Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale sociale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni purché pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. Le impugnazioni delle decisioni dei soci possono avvenire nei casi e nei termini di legge.

L'assemblea dei soci può svolgersi, in tutto o in parte, anche per teleconferenza - ovvero sia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati - a condizione che siano di fatto rispettati il metodo collegiale, i principi di trasparenza e tracciabilità delle operazioni assembleari e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- il presidente dell'assemblea sia in grado di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di accertare i risultati della votazione;

- il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti siano in grado di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti oggetto di trattazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione, qualora ve ne siano, i luoghi di telecomunicazione collegati a cura della società nei quali gli intervenuti possono affluire.

In ogni caso, il luogo dell'assemblea coincide con il luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante al momento dell'adunanza.

Articolo 18 - Intervento in assemblea.

Ciascun socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può

farsi rappresentare per delega scritta che dovrà essere conservata agli atti della società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

La delega conferita per la singola assemblea conserva effetto anche per la seconda convocazione e l'eventuale rinvio.

La delega può essere conferita nel rispetto dei limiti dell'art.2372 c.c.

La regolarità della delega sarà accertata dal presidente dell'assemblea.

Articolo 19 - Quorum assembleari.

L'assemblea dei soci, se regolarmente convocata, è validamente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno del capitale sociale. Le decisioni dell'assemblea dei soci sono valide se adottate con il consenso della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato e, per le materie di cui ai punti 4 e 5 dell'art.2479, 2° comma c.c., sono valide se adottate con il consenso di tanti soci che rappresentano più della metà dell'intero capitale sociale.

Per le delibere che comportano variazioni di particolari diritti dei soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili ed in genere variazioni dei

diritti individuali dei soci è richiesto il consenso unanime dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 20 - Amministrazione della società.

La società è amministrata alternativamente, con scelta da adottarsi dai soci ai sensi dell'art.2479 c.c., da un amministratore unico, da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale composto da un minimo di due ad un massimo di dieci membri oppure, fatto salvo il disposto dell'art.2475, comma 5, c.c., da un organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale i cui membri agiscono in via tra loro disgiunta o congiunta secondo quanto stabilito all'atto della nomina e salvo eventuali limitazioni previste.

I componenti l'organo amministrativo possono essere scelti anche all'esterno della compagine sociale.

I componenti l'organo amministrativo vengono nominati dall'assemblea dei soci, restano in carica per il tempo fissato all'atto della loro nomina oppure a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, e sono rieleggibili; per la prima volta essi vengono nominati nell'atto costitutivo.

Non possono essere nominati amministratori le persone

interdette, inabilite, fallite o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici.

I dipendenti della società possono essere nominati amministratori, ma non possono avere deleghe di poteri.

Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti.

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori facenti parte del consiglio di amministrazione, lo stesso provvede alla loro temporanea sostituzione, purché rimanga in carica la maggioranza degli amministratori stessi.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci la quale dovrà provvedere alla loro sostituzione definitiva. I nuovi amministratori nominati dall'assemblea restano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi quelli da essi sostituiti.

Qualora per dimissioni, decadenza e/o per qualsiasi altra causa, venisse a mancare la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, questo, nella sua interezza, si intenderà decaduto e dovrà essere convocata, senza indugio, l'assemblea dei soci a cura del organo di controllo o del revisore, ove tale organo sia costituito, e/o del consigliere più anziano, per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 21 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di consiglio di amministrazione, questo elegge fra i

suoi membri un presidente, ove la carica non sia stata attribuita in occasione della nomina, ed eventualmente anche uno o più vice presidenti che sostituiscano il presidente nei casi di assenza od impedimento.

Le funzioni di presidente o di vice presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato possono essere riunite nella stessa persona.

Articolo 22 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ove l'organo amministrativo sia costituito da un consiglio di amministrazione, questo si riunisce su convocazione del presidente e/o, in caso di suo impedimento, del vice presidente e/o di uno degli amministratori delegati, nella sede sociale od in altro luogo, purché sempre nel territorio della Repubblica Italiana.

La convocazione del consiglio di amministrazione deve avvenire mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica), almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun componente il organo di controllo o del revisore contabile, se nominati, con indicazione del luogo, del giorno e dei motivi che hanno consigliato la riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti che in essa dovranno essere discussi.

Nei casi di urgenza la convocazione del consiglio di

amministrazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo (quali telefax o posta elettronica), da spedire almeno un giorno libero prima di quello fissato per la riunione, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun componente l'organo di controllo o del revisore contabile, se nominati; detta convocazione dovrà avere lo stesso contenuto previsto dal comma precedente.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è comunque necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente del Consiglio di amministrazione salvo che il consiglio sia composto da solo due membri.

Anche in difetto delle formalità di convocazione sopra esposte, le riunioni del Consiglio di amministrazione saranno comunque valide ove siano presenti tutti i consiglieri in carica e siano informati i componenti effettivi del organo di controllo od il revisore contabile, se nominati.

Per la redazione dei relativi verbali il consiglio di amministrazione eleggerà un segretario, che potrà essere scelto anche all'esterno dei componenti il consiglio medesimo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi, in tutto o in parte, anche per teleconferenza -

ovverosia con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audiovideo collegati - a condizione che siano di
fatto rispettati il metodo collegiale, i principi di
trasparenza e tracciabilità delle operazioni e i principi di
buona fede e parità di trattamento dei componenti. In
particolare, è necessario che:

- il presidente del Consiglio di Amministrazione sia in grado
di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione
degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione,
di accertare i risultati della votazione;

- il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire
adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti siano in grado di partecipare in tempo reale
alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
oggetto di trattazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione, qualora ve ne
siano, i luoghi di telecomunicazione collegati a cura della
società nei quali gli intervenuti possono affluire.

In ogni caso, il luogo della riunione coincide con il luogo in
cui si trova il soggetto verbalizzante al momento
dell'adunanza.

Articolo 23 - Poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo, monocratico o plurisoggettivo, è
investito dei più ampi poteri, nessuno escluso, per la
gestione ordinaria e straordinaria della società, essendo ad

esso demandata in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa; lo stesso potrà compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o statuto siano riservati all'assemblea dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere poste limitazioni ai poteri degli amministratori.

In caso di organo amministrativo plurisoggettivo questo può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a se operazioni rientranti nella delega.

Articolo 24 - Rappresentanza della società.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico, nel caso di organo amministrativo unisoggettivo, o, nel caso di consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie ed amministrative, ivi inclusa la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria e di nominare avvocati, procuratori, periti e professionisti di fiducia ed eleggere domicilio presso di essi.

Articolo 25 - Amministratori delegati.

Nel caso in cui l'organo amministrativo sia costituito da un consiglio di amministrazione questo potrà procedere alla

nomina di uno o più amministratori delegati, delegando tutte o parte delle proprie attribuzioni, ivi inclusa la firma sociale. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2475 comma 5° c.c..

Articolo 26 - Compenso dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo ha diritto ad un compenso per l'opera svolta oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio. La determinazione del compenso è rimessa all'assemblea dei soci, sia per quanto concerne l'entità che la periodicità.

Il compenso all'organo amministrativo può essere determinato dall'assemblea in misura fissa e/o in misura percentuale agli utili; le due forme di compenso possono coesistere.

Potrà essere determinata anche una indennità di fine mandato prevedendo l'accantonamento di somme da corrispondere a favore degli amministratori alla cessazione dell'incarico, con modalità da stabilire dall'Assemblea dei soci e che potrà essere garantita anche mediante stipula di idonea polizza assicurativa.

(Controllo legale dei conti)

Articolo 27 - Organo di controllo.

Le funzioni di controllo e/o di revisione legale dei conti saranno esercitate in conformità all'art.2477 c.c.

L'organo di controllo, cui spetta, nei limiti di legge, anche la funzione di revisore legale dei conti ove nominato

volontariamente o nelle ipotesi di cui all'art. 2477 c.c., potrà essere costituito da un solo membro effettivo o da un Collegio, oppure da un revisore legale o da una società di revisione.

(Bilancio ed Utili)

Articolo 28 - Esercizio sociale.

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 Dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le forme di legge l'organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio della società con relativo conto economico da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 29 - Utili.

Gli utili netti conseguiti risultanti da bilancio, dopo l'accantonamento del 5% (cinque per cento) di essi a Riserva Legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti proporzionalmente in base alle quote possedute da ciascun socio, salvo che l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, disponga per esse una diversa destinazione.

Articolo 30 - Scioglimento e Liquidazione.

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsivoglia causa, allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma la osservanza delle disposizioni inderogabili di legge.

Il mandato dei liquidatori, ove non sia diversamente

stabilito, è per tutta la durata della liquidazione.

Il liquidatore ovvero, nel caso di nomina di più liquidatori, i liquidatori congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto previsto all'atto della loro nomina avranno il potere di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

Il liquidatore ovvero, nel caso di nomina di più liquidatori, i liquidatori congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto previsto all'atto della loro nomina, avranno il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi, ed alle amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni, sia come attori che come convenuti.

Articolo 31 - Clausola di Mediazione e di Arbitrato

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori e sindaci o revisore (se nominati), liquidatori o ovvero tra questi o da essi promosse, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o consiliari o aventi ad oggetto la qualità di socio, dovranno preliminarmente essere sottoposte ad un procedimento di Mediazione presso la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Firenze secondo il relativo Regolamento (il "Procedimento di Mediazione").

Il preventivo effettivo esperimento del Procedimento di Mediazione costituirà condizione inderogabile di procedibilità per l'eventuale e successivo giudizio arbitrale regolato dal presente articolo.

Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno deferite alla decisione in via rituale di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera di Firenze. Il Tribunale Arbitrale deciderà in base a detto Regolamento che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, con decisione secondo diritto. Sede dell'Arbitrato sarà Firenze.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso, ai sensi del precedente art. 10.

Articolo 32 - Normativa Modello Legge 231/2001

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla Legge 231/2001, la società potrà adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) conforme alla

normativa vigente. Il MOGC è finalizzato ad identificare, prevenire e gestire i rischi di reati e garantire la conformità con la Legge 231/2001.

La società potrà altresì nominare un Organismo di Vigilanza con poteri di iniziativa e controllo, responsabile della supervisione dell'efficacia del MOGC e del monitoraggio continuo delle attività aziendali per prevenire la commissione di reati.

Articolo 33 - Disposizioni sulle società benefit

1. La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 5 del presente statuto.

2. Ai sensi della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 commi 376 e seguenti e dei suoi allegati, l'assemblea a maggioranza assoluta individua il soggetto responsabile a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio di cui al superiore articolo (c.d. **benefit director** o responsabile d'impatto).

3. Il Responsabile d'Impatto redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio, allegata al bilancio, che deve includere tutte le informazioni e dati previsti dalla Legge per tale relazione (art. 1 comma 382 Legge 28 dicembre 2015 n. 208).

4. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet

della società o in ogni altra forma che il responsabile d'impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

5. La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA), detto standard di valutazione esterno deve comunque essere predisposto secondo modalità e criteri di cui all'allegato 4 comma 382 art. 1 Legge 208/2015 ed essere sviluppato da un ente non controllato ne' collegato alla società.

Articolo 34 - Disposizioni Finali.

Tutte quanto convenuto nel presente statuto deve intendersi efficace nei limiti e nel rispetto di legge. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile in materia.

Firmato da: Gaetano Ricignolo, Giovanni Cerbioni Notaio - segue sigillo.